

# L'enciclica di Benedetto XVI *Deus Caritas est* e il diritto canonico

Può meravigliare che si parli di diritto canonico con riferimento alla prima lettera enciclica di papa Benedetto XVI, tutta incentrata sulla presentazione di Dio come Amore («L'unità dell'Amore nella creazione e nella storia della salvezza» si intitola la prima parte) e poi della Chiesa come colei che serve la carità («*Caritas. L'esercizio dell'Amore da parte della Chiesa* quale "comunità d'amore"» è il titolo della seconda parte dell'enciclica).

In realtà, l'ipotesi di un rapporto tra la prima enciclica di papa Benedetto XVI e il diritto canonico può trovare una prima plausibilità nel constatare che nella seconda parte del documento si utilizzano più volte concetti giuridici e si fa anche riferimento esplicito al Codice di diritto canonico. Può essere allora interessante ripercorrere brevemente questi punti dell'enciclica per vedere quanto essa – senza forzature – può dire anche in termini più generali circa il diritto della Chiesa.

## **Una lettura della *Deus Caritas est* da un punto di vista canonistico**

### *La carità come compito della Chiesa*

Trattando della carità come compito della Chiesa (nn. 20-25), papa Benedetto XVI afferma anzitutto che «anche la Chiesa in quanto comunità deve praticare l'amore. Conseguenza di ciò è che l'amore ha bisogno anche di organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato» (n. 20). La sinteticità dell'affermazione può non farne cogliere tutta la portata sotto il profilo giuridico. Il papa sta dicendo che l'*organizzazione* – concetto in sé non necessariamente giuridico, ma comunque molto vicino al mondo del diritto – non è, per dirla in termini negativi, uno stravolgimento dell'amore, una sua coartazione o almeno una limitazione di quell'amore che intreccia indissolubilmente, come magistralmente presentato nella prima parte della *Deus Caritas est*, le dimensioni di

*agape* e di *eros*. No, l'organizzazione è necessaria – l'amore ne ha bisogno – perché l'amore sia vissuto nella comunità come «servizio comunitario ordinato». Senza l'organizzazione, che porta appunto a un servizio (altro termine vicino al mondo giuridico) stabile, continuativo, ordinato (ulteriore qualificazione tipicamente giuridica), l'amore non può essere vissuto nella Chiesa.

Interessante l'affermazione successiva: «La coscienza di tale compito ha avuto rilevanza costitutiva nella Chiesa fin dai suoi inizi». E subito dopo il papa fa notare il collegamento dell'elemento della comunione, concretizzato nel servizio comune ordinato a favore dei poveri sul presupposto della comunione dei beni, con gli altri «elementi costitutivi» della Chiesa elencati in Atti 2, 42: l'insegnamento degli Apostoli, la frazione del pane e la preghiera. Anche l'espressione «elementi costitutivi» ha in sé una valenza giuridica e, più precisamente, istituzionale: i dati presentati come caratteristici della prima comunità nel citato passo di Atti sono elementi che determinano a livello fondamentale la costituzione della Chiesa.

Ancora più significativa la successiva considerazione di papa Benedetto: «Con il crescere della Chiesa, questa forma radicale di comunione materiale non ha potuto, per la verità, essere mantenuta. Il nucleo essenziale è però rimasto» (n. 20). Fin dall'origine della Chiesa occorre quindi distinguere tra ciò che appartiene alla sua costituzione e le forme concrete – sia pure quelle più originarie ed evocative, com'è in questo caso la modalità di comunione vissuta dalla primitiva Chiesa di Gerusalemme – con cui un principio costitutivo della Chiesa si esprime in un determinato contesto di tempo e di luogo.

I paragrafi seguenti dell'enciclica intendono dimostrare, proseguendo in questa linea, come l'elemento fondamentale della comunione, il cui nucleo essenziale si può sintetizzare nel principio che «all'interno della comunità dei credenti non deve esservi una forma di povertà tale che a qualcuno siano negati i beni necessari per una vita dignitosa» (n. 20), si sviluppa nella Chiesa lungo la storia. Il primo passaggio è dato dall'istituzione dei Sette di cui parlano gli Atti: «Un passo decisivo nella difficile ricerca di soluzioni per realizzare questo fondamentale principio ecclesiale diventa visibile in quella scelta di sette uomini che fu l'inizio dell'ufficio diaconale (cfr At 6,5-6)» (n. 21).

Ecco un altro termine di natura giuridica: *ufficio*. Un ufficio, quello diaconale, che era insieme un servizio sociale «assolutamente concreto», «ma al contempo – afferma sempre il papa – era senz'altro anche un servizio spirituale, che realizzava un compito essenziale della Chiesa, quello dell'amore bene ordinato del prossimo» (n. 21). Un canonista non può

che vedere in queste parole del sommo pontefice uno stretto collegamento con il concetto proprio di «ufficio ecclesiastico», che l'attuale Codice definisce come «qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale» (can. 145 § 1). L'ufficio ecclesiastico possiede una particolare valenza strutturatrice: è attraverso gli uffici che la Chiesa si organizza e si articola in modo ordinato, dove il concetto di ordine implica – come già in parte si ricordava – quello di stabilità, di continuità, di orientamento a una finalità precisa e di coordinamento tra tutte le diverse istanze. Un organizzarsi che riguarda sia in generale la vita della Chiesa, sia più specificamente il dispiegarsi dei *tria munera*, delle tre principali funzioni in cui si esplica il suo agire.

In questo caso – quello dei Sette – il Papa non fa riferimento ad uno specifico *munus* della Chiesa, ma all'esercizio ben ordinato dell'amore, che si precisa come *diaconia*: «Con la formazione di questo consesso dei Sette, la “diaconia” – il servizio dell'amore del prossimo esercitato comunitariamente e in modo ordinato – era ormai instaurata nella struttura fondamentale della Chiesa stessa» (n. 21). La *diaconia*, come servizio dell'amore del prossimo esercitato in forma comunitaria e ordinata, è da considerarsi quindi come un elemento strutturale di carattere fondamentale per la Chiesa. Tale caratteristica di fondamentalità viene confermata da papa Benedetto XVI nel paragrafo seguente, dove il servizio della carità viene collocato accanto al servizio dei sacramenti (quello che in senso più ampio può essere chiamato il *munus sanctificandi*) e all'annuncio del Vangelo (attorno a cui si articola il *munus docendi*). Queste le parole del Papa:

«Con il passare degli anni e con il progressivo diffondersi della Chiesa, l'esercizio della carità si confermò come uno dei suoi ambiti essenziali, insieme con l'amministrazione dei Sacramenti e l'annuncio della Parola: praticare l'amore verso le vedove e gli orfani, verso i carcerati, i malati e i bisognosi di ogni genere appartiene alla sua essenza tanto quanto il servizio dei Sacramenti e l'annuncio del Vangelo. La Chiesa non può trascurare il servizio della carità così come non può tralasciare i Sacramenti e la Parola» (n. 22).

Sono usate affermazioni piuttosto impegnative nel sottolineare l'indispensabilità del servizio della carità e il suo inscindibile nesso con il servizio sacramentale e con quello dell'annuncio. Espressioni riprese poi sinteticamente a modo di conclusione nel n. 25:

«L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della

carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro. La carità non è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza».

Nel paragrafo successivo papa Benedetto fa poi direttamente «riferimento alle primitive strutture giuridiche riguardanti il servizio della carità nella Chiesa» (n. 23). Strutture giuridiche che, nella logica delle considerazioni del Papa, sono il modo concreto per realizzare l'elemento fondamentale del servizio della carità. Entrando poi nella descrizione dello sviluppo storico di queste strutture giuridiche, papa Benedetto parla della *diakonia* interna ai monasteri come «l'istituzione responsabile per il complesso delle attività assistenziali, per il servizio della carità». Essa in certi casi acquista anche una rilevanza sociale e giuridica a livello civile: «Da questi inizi si sviluppa in Egitto fino al VI secolo una corporazione con piena capacità giuridica, a cui le autorità civili affidano addirittura una parte del grano per la distribuzione pubblica». Successivamente – nota il papa – la *diakonia* diventa una struttura tipica anche delle diocesi: così in Egitto, a Napoli, a Roma. Una struttura la cui essenzialità per la Chiesa è dimostrata – per argomento contrario – nella decisione di Giuliano l'Apostata di imitare proprio in questo la Chiesa nel suo strutturare un nuovo paganesimo ricalcato sull'esperienza cristiana (cf n. 24).

### *Giustizia e carità*

I nn. 26-29 dell'enciclica affrontano il tema del rapporto tra giustizia e carità. L'angolo prospettico delle considerazioni del sommo pontefice non è quello intraecclesiale, cioè quello del rapporto tra giustizia e carità all'interno della Chiesa, ma quello dell'attività *ad extra* della Chiesa, il suo agire con il servizio caritativo nell'ambito sociale. In termini canonistici potremmo dire che si tratta di argomenti che riguardano il diritto pubblico o, più in generale, i rapporti tra comunità ecclesiale e comunità politica.

Occorre anzitutto prendere in esame un'obiezione che, a partire dall'Ottocento, è stata posta all'agire caritativo della Chiesa: «I poveri, si dice, non avrebbero bisogno di opere di carità, bensì di giustizia» (n. 26). A tale proposito il papa, dopo aver obiettivamente riconosciuto che non è mancata una fatica da parte della Chiesa nel percepire le nuove modalità con cui il problema della giustizia sociale si è posto negli ultimi due secoli, presenta lo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa durante lo stesso periodo storico come l'effettivo venire incontro da parte della realtà ecclesiale all'esigenza di una giusta struttura della società.

Affronta poi, partendo dal rapporto tra attività caritativa e giustizia sociale ma allargando gli orizzonti a considerazioni più ampie, il tema del rapporto tra Chiesa e Stato (o mondo della politica). Le affermazioni fondamentali sono: «Il giusto ordine della società e dello Stato è compito centrale della politica» (n. 28a) e non della Chiesa, che però ha in questo campo un preciso ruolo: «La Chiesa ha il dovere di offrire attraverso la purificazione della ragione e attraverso la formazione etica il suo contributo specifico, affinché le esigenze della giustizia diventino comprensibili e politicamente realizzabili» (n. 28a); «L'amore – *Caritas* – sarà sempre necessario, anche nella società più giusta» (n. 28b) e di conseguenza ci sarà sempre spazio per l'attività caritativa della Chiesa:

«Le organizzazioni caritative della Chiesa costituiscono [...] un suo *opus proprium*, un compito a lei congeniale, nel quale essa non collabora collateralmente, ma agisce come soggetto direttamente responsabile, facendo quello che corrisponde alla sua natura. La Chiesa non può mai essere dispensata dall'esercizio della carità come attività organizzata dei credenti e, d'altra parte, non ci sarà mai una situazione nella quale non occorra la carità di ciascun singolo cristiano, perché l'uomo, al di là della giustizia, ha e avrà sempre bisogno dell'amore».

*Gli elementi costitutivi della carità cristiana ed ecclesiale e i responsabili dell'azione caritativa della Chiesa*

Il n. 31 dell'enciclica vuole delineare il profilo specifico dell'attività caritativa della Chiesa evidenziandone gli elementi costitutivi. Il primo è l'esigenza di essere risposta, «secondo il modello offerto dalla parabola del buon Samaritano», «a ciò che in una determinata situazione costituisce la necessità immediata». L'immediatezza della risposta esige negli operatori competenza professionale e dedizione «con le attenzioni suggerite dal cuore». Il secondo elemento è l'indipendenza dell'attività caritativa cristiana da partiti e ideologie. Il terzo è la gratuità, la non strumentalizzazione dell'attività caritativa a forme di proselitismo.

Il successivo paragrafo pone attenzione ai responsabili dell'azione caritativa della Chiesa. Se essa di fatto agisce attraverso le organizzazioni cattoliche, che sono spesso in rapporto di collaborazione con le istanze civili (cf n. 30b), non bisogna dimenticare che soggetto di esse «è la Chiesa stessa – e ciò a tutti i livelli, iniziando dalla parrocchia, attraverso le Chiese particolari, fino alla Chiesa universale». Uno specifico ruolo di responsabilità deve essere attribuito ai vescovi in coerenza con la struttura episcopale della Chiesa, ruolo già sottolineato nello stesso rito di consacrazione di un nuovo vescovo.

A questo proposito papa Benedetto XVI evidenzia esplicitamente una lacuna nel Codice:

«Il Codice di Diritto Canonico, nei canoni riguardanti il ministero episcopale, non tratta espressamente della carità come di uno specifico ambito dell'attività episcopale, ma parla solo in modo generale del compito del Vescovo, che è quello di coordinare le diverse opere di apostolato nel rispetto della loro propria indole» (si citano in nota il can. 394 e il can. 203 del Codice dei Canoni delle Chiese orientali: quindi l'osservazione riguarda i due codici).

Tale lacuna è stata superata dal *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* che «ha approfondito più concretamente il dovere della carità come compito intrinseco della Chiesa intera e del Vescovo nella sua Diocesi [in nota si citano i nn. 193-198, 204-210] e ha sottolineato che l'esercizio della carità è un atto della Chiesa come tale e che, così come il servizio della Parola e dei Sacramenti, fa parte anch'essa dell'essenza della sua missione originaria» [in nota sono citati i nn. 194, 205-206 del *Direttorio*].

### **Alcune considerazioni sulla *Deus Caritas est* da un punto di vista canonistico**

L'elemento che emerge con chiarezza dalla rilettura della *Deus Caritas est* fin qui presentata è l'idea che l'amore del prossimo, strettamente collegato con l'amore di Dio (vedi la fine della prima parte: n. 18), esige di esprimersi in un servizio organizzato e che questo servizio faccia parte della struttura essenziale della Chiesa formando una triade con gli altri due servizi: la celebrazione dei sacramenti e l'annuncio della Parola. Molte sono le considerazioni da un punto di vista canonistico che si possono sviluppare a partire da questo elemento. Alcune sono già state anticipate – almeno per accenni –, ma è opportuno riprenderle e completarle in modo più organico.

#### *Chiesa del diritto e Chiesa dell'amore: il diritto a servizio della carità*

È da notare anzitutto che non tanto l'amore del prossimo in quanto tale, ma il servizio organizzato e ordinato di carità è parte della struttura fondamentale della Chiesa. In altri termini un principio, quale quello dell'amore, che sta alla base dello stesso esistere della Chiesa, non può diventare reale, inserirsi effettivamente nella struttura costituzionale della Chiesa, se non in quanto si esprime giuridicamente in modo organizzato e ordinato. Anche in questa circostanza – e forse in modo più chiaro che con riferimento ad altri principi – appare che il diritto non solo non si contrappone all'essenza della Chiesa<sup>1</sup> e neppure ne è riduttivamente un

<sup>1</sup> Questa contrapposizione costituisce – com'è noto – la tesi centrale dell'obiezione di Rudolph Sohm al diritto canonico.

elemento secondario e periferico, ma è la modalità con cui tale essenza si esprime nella forza e nella ricchezza del suo essere mistero (cf *Lumen gentium* nn. 1-8).

La cosa è ancora più significativa perché in questo caso il servizio di carità, che si esprime giuridicamente, deriva direttamente dall'amore. Come non pensare alla classica e mai venuta meno contrapposizione tra «Chiesa della carità» e «Chiesa del diritto»? Una contrapposizione ancora latente nel sottofondo della coscienza ecclesiale – nonostante gli anni della contestazione radicale al diritto della Chiesa siano ormai lontani –, che porta a una diffusa scarsa considerazione del diritto ecclesiale e a una non chiara percezione del suo significato e del suo ruolo per la vita della Chiesa. Ma se vale la lettura della *Deus Caritas est* sopra proposta, qui è lo stesso principio dell'amore – in quanto si esprime come servizio della carità – a esigere, per essere tale, il diritto.

*Diritto, giustizia e amore:*

*verso una comprensione più ampia del giuridico ecclesiale*

Su questa linea si può sviluppare una seconda riflessione. Di solito il diritto, anche il diritto canonico, è collegato al concetto di giustizia. La cosa in sé non fa problema, soprattutto se non si interpreta la giustizia come riferita alla sola giustizia distributiva in senso stretto. In questo caso si perderebbe, infatti, un aspetto fondamentale del diritto: quello istituzionale, che è invece decisivo in particolare per l'ambito ecclesiale. Rientrerebbe infatti nel giuridico solo ciò che è riconducibile a esigenze di giustizia, come i diritti e doveri reciproci tra le persone e lo stesso organismo ecclesiale, mentre ne resterebbe estraneo o, almeno, non direttamente connesso, tutto ciò che definisce strutturalmente la realtà della Chiesa a partire dalla sua istituzione divina, e che le permette di essere se stessa.

L'insistenza della *Deus Caritas est* sulla necessità che il principio dell'amore diventi servizio di carità e questo si esprima in modo organizzato e strutturato permette di superare un riferimento troppo ristretto alla sola giustizia come unico principio da cui deriva il diritto. Certamente, come nel caso dell'istituzione dei Sette, l'aspetto di giustizia è presente. Essi vengono costituiti come risposta a un'esigenza di giustizia nella primitiva comunità cristiana – non trascurare le vedove di origine greca –, ma poi la loro realtà supera il fatto contingente e diventa un preciso ufficio, di natura sacramentale, finalizzato al servizio della carità. La stessa *diaconia* non nasce principalmente per garantire la giustizia, ma per rendere possibile il servizio ordinato, organizzato e stabile della carità o, più a monte e in termini più profondi, per permettere alla Chiesa di esprime-

re una delle sue tre dimensioni fondamentali: quella della carità accanto a quella dell'annuncio della Parola e della celebrazione dei sacramenti.

La strutturazione giuridica, quindi, non può essere considerata funzionale alla sola dimensione di giustizia, intesa in senso stretto, né al solo servizio della carità. È invece esigenza insita negli stessi principi costitutivi della Chiesa, che hanno in sé una dimensione giuridica prima ancora di esprimersi in concreti uffici e strutture, in modo organizzato e ordinato.

Senza voler far dire all'enciclica più di quello che è il suo intento, sembra però che da essa si possa ricavare la spinta a una considerazione ampia e comprensiva del giuridico ecclesiale, non limitata alla risposta a esigenze di giustizia – che pure non sono estranee alla vita ecclesiale – e neppure ai meri aspetti organizzativi e ordinativi. Il diritto non è infatti un'aggiunta, una sovrastruttura rispetto a ciò che costituisce l'essenza della Chiesa, ma è una dimensione presente negli elementi costitutivi di essa, che ha bisogno poi di estrinsecarsi in istituti, norme, procedure ecc., che ne sono però solo la necessaria esplicitazione, ma non ne costituiscono il tutto. Se è relativamente abituale cogliere tutto ciò con riferimento alla dimensione sacramentale, perché è evidente che i sacramenti – alcuni in particolare<sup>2</sup> – determinano lo *status* canonico del fedele e sono alla base della struttura stessa del popolo di Dio<sup>3</sup>, e in relazione alla dimensione della Parola – e qui basti alludere, tra i molti caratterizzati giuridicamente, ai temi dell'adesione di fede e a quello del magistero –, meno comune è approfondire la dimensione giuridica del principio dell'amore e del corrispondente servizio della carità.

Si tratta di un aspetto che ha una sua urgenza e che l'enciclica sottolinea evidenziando con molta chiarezza a livello normativo – come si è visto – una lacuna nel Codice stesso, che solo in parte il *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* può colmare.

La stessa *Deus Caritas est* offre anche degli spunti molto interessanti a livello istituzionale, con riferimento alla dimensione del servizio della carità. Per esempio dove tratta del ruolo essenziale del vescovo e delle organizzazioni di carità e dove delinea il profilo degli appartenenti alle stesse. Ma il problema non può riguardare solo l'aspetto normativo e istituzionale, ma deve investire la riflessione ecclesiologica e canonistica, che

<sup>2</sup> *Lumen gentium* 11 evidenzia però per tutti e sette i sacramenti l'efficacia nel definire lo stato dei fedeli in riferimento al loro ruolo ecclesiale, sulla base del principio espresso all'inizio del paragrafo: «L'indole sacra e la struttura organica della comunità sacerdotale vengono attuate per mezzo dei sacramenti e delle virtù».

<sup>3</sup> Ovvio il riferimento al battesimo e all'ordine sacro.

può prendere ora le mosse dalla ricchezza magisteriale offerta dall'enciclica e che deve aiutare poi il legislatore ecclesiale a dare precise e utili indicazioni normative. Si tratta di una riflessione che deve mettersi in dialogo con la vita della Chiesa e, in particolare, con le molteplici e differenti modalità di esprimere nelle diverse realtà locali il servizio della carità<sup>4</sup>, per aiutare questa stessa esperienza a prendere coscienza di sé e a maturare in modo corretto e fecondo.

Anche nel caso del principio dell'amore e del servizio della carità ci si trova quindi di fronte a un fenomeno che vale per qualsiasi dimensione della Chiesa: l'intreccio tra prassi, sviluppi magisteriali, indicazioni normative, riflessione ecclesiologicala e canonistica. L'instaurarsi di un circolo virtuoso tra questi elementi – sia pure diversi tra loro e con una valenza differente – potrà portare la Chiesa di oggi a una presa di coscienza e a un'attuazione sempre più mature della dimensione della carità.

### *I tre (o quattro) compiti della Chiesa*

Sempre a livello di riflessione fondamentale merita di essere ripresa l'affermazione del n. 25a) – sopra citata – sull'essenzialità, per esprimere l'intima natura della Chiesa, del suo triplice compito: annuncio della Parola di Dio, celebrazione dei sacramenti, servizio della carità.

Ci si può domandare quale risvolto canonistico possa avere tale asserzione.

Una prima questione potrebbe consistere nell'interrogarsi su dove e come il Codice, che dedica due suoi libri rispettivamente al *munus sanctificandi* e al *munus docendi*, presenti e sviluppi il *munus caritatis*. La risposta è già stata data almeno parzialmente dalla stessa enciclica quando evidenzia esplicitamente una lacuna nel Codice, solo in parte supplita dal *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* sia per quanto riguarda i compiti specifici dei vescovi, sia più profondamente circa la considerazione del servizio della carità come parte dell'essenza della struttura e della missione originaria della Chiesa unitamente al servizio della Parola e dei sacramenti.

Sarebbe poi interessante anche porsi la domanda sul rapporto tra il *munus caritatis* e quello *regendi*, che pure non ha uno specifico libro nell'ambito del Codice né una trattazione unitaria e che non è citato dall'enciclica, salvo riconoscerlo nel punto (n. 32) dove si parla, con riferimento principale ai vescovi, dei responsabili dell'azione caritativa della Chiesa. Più in generale ci si dovrebbe interrogare sul rapporto tra il *mu-*

<sup>4</sup> Si veda G.P. MONTINI, *Il caso Caritas. Note sulla sua collocazione giuridica nella Chiesa*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 17 (2004) 41-51.

*mus caritatis* e i tradizionali *tria munera*, o porsi più radicalmente la questione se il triplice compito presentato dalla *Deus Caritas est* sostituisca la terna usuale o si debba, invece, ipotizzare una considerazione allargata a quattro e non più a tre *munera*.

Di fatto il *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi*, cui più volte la *Deus Caritas est* fa riferimento, colloca il tema dell'esercizio della carità (nn. 193-200) sotto il capitolo dedicato al *munus regendi* del vescovo diocesano (nn. 158-209). Può essere una soluzione? O il *munus regendi* – parlando in questo caso in termini generali e non solo in relazione ai vescovi – non dovrebbe essere considerato come trasversale rispetto agli altri *tria munera* indicati dall'enciclica? Ciò a partire dalla constatazione che nella Chiesa non si dà annuncio della Parola, celebrazione dei sacramenti, servizio della carità che non facciano riferimento a chi in essa ha compito di pastore e di guida e che, viceversa, il *munus regendi* non ha senso se non in quanto riferito al triplice servizio ecclesiale.

Sono argomenti che devono essere approfonditi all'interno di quella riflessione ecclesiologica e canonistica<sup>5</sup>, cui sopra si accennava, prima di poter trovare un corretto riscontro nella strutturazione istituzionale e normativa della Chiesa. Resta il fatto che la prima enciclica di papa Benedetto pone con forza anche alla canonistica l'esigenza di dare rilievo alla carità come realtà della Chiesa che «appartiene alla sua natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza» (n. 25a).

*Istituzioni e strutture canoniche a servizio della carità:  
intreccio tra giuridicità ecclesiale e giuridicità "civile"*

Si è visto che l'enciclica si sofferma sul modo con cui si struttura fin dai suoi inizi, a partire dall'epoca della Chiesa apostolica, il servizio organizzato della carità. Ciò avviene attraverso anzitutto la nascita di un ufficio, quello diaconale, che ha natura sacramentale – così progressivamente lo percepirà la Chiesa – e insieme costituisce un istituto propriamente canonico, con risvolti di natura sociale e giuridica. Il servizio stesso esercitato dai Sette – lo si è visto affermare dal papa al n. 21 – è insieme spirituale e sociale. L'ufficio dei diaconi può essere quindi visto come esemplare e paradigmatico per tutti gli altri uffici, che nel corso dei secoli diventeranno espressione del servizio della carità.

<sup>5</sup> A proposito di questa seconda, potrebbe essere interessante – tra l'altro – riprendere e completare il pensiero di Klaus Mörsdorf che, come è noto, è tutto basato sulla presentazione della Parola e dei sacramenti come elementi costitutivi della Chiesa, che possiedono intrinsecamente una valenza giuridica, aggiungendo, in conformità all'enciclica, un terzo elemento: la carità.

Oltre a specifici uffici, il servizio della carità chiede di elaborare strutture giuridiche complesse come la *diaconia*, al cui interno possano trovare posto in modo articolato e coordinato i diversi uffici. Si tratta di una struttura storicamente propria dei monasteri e poi estesa alle diocesi.

Molto interessante è il fatto che la Chiesa per elaborare questa e simili istituzioni parta dalle forme giuridiche civili, sia pure qualificandole con la specificità ecclesiale. Non si tratta di un caso isolato. La Chiesa ha trovato da sempre nelle concrete modalità con cui la giuridicità umana si manifesta – di fatto inizialmente quelle del diritto romano, diritto proprio del contesto in cui la Chiesa si è sviluppata nei primi secoli, ma poi anche quelle di altre culture giuridiche – delle opportunità «provvidenziali» per esprimere la propria dimensione giuridica in modo efficace a livello di istituzioni e norme, e anche per realizzare la sua stessa strutturazione fondamentale (si pensi, per esempio, all'organizzazione territoriale della Chiesa in diocesi e province, suddivisione ricavata da quella dell'impero romano).

Tutto ciò non con un'assunzione acritica, ma con una capacità di adattare alla propria natura e alle proprie esigenze quanto elaborato e vissuto nella concreta esperienza umana in cui la Chiesa si inserisce e si sviluppa, contribuendo a sua volta all'evoluzione della stessa giuridicità umana. Si pensi – per fare un esempio sufficientemente evocativo – a quanto il diritto processuale canonico sia debitore del diritto romano, ma quanto le forme, le procedure e, prima ancora, i principi del processo canonico abbiamo influenzato fino ai nostri giorni la cultura giuridica processuale occidentale. Considerazioni simili si possono fare per il diritto matrimoniale, il diritto penale, il diritto civile (per esempio in riferimento all'elaborazione del concetto di persona giuridica) e così via.

Presupposto di questo circolo virtuoso tra giuridicità civile – che offre alla Chiesa la possibilità di esprimersi in forme evolute dal punto di vista giuridico – e giuridicità ecclesiale – che a sua volta influenza il pensiero e le forme della giuridicità civile – è la comunanza di radici delle due esperienze giuridiche nell'unica giuridicità umana. Detto con altre parole, la giuridicità civile e quella ecclesiale possono essere in continuo e, di solito, fecondo dialogo perché sono interne alla giuridicità umana.

Volutamente si sta utilizzando il termine “giuridicità” e non il termine “diritto” (rispettivamente canonico e civile) o “concetto di diritto” per riferirsi nel modo più ampio possibile all'esperienza giuridica nella sua generalità e complessità, prima ancora di una sua precisa concettualizzazione, che spesso può essere non condivisa e, anzi, costituire fonte di contrasti. Che la giuridicità civile e quella canonica facciano riferimento all'unica giuridicità umana e ne siano espressioni legittime, fondamentali per una sua evoluzione, è invece un dato di fatto e può costituire un pun-

to di partenza comunemente accettato per ogni successiva riflessione sul rapporto tra le due realtà<sup>6</sup>.

*Specificità ecclesiale, soggettività giuridica anche civile e servizio al bene comune*

Tornando alla struttura delle diaconie, occorre riprendere un altro aspetto che papa Benedetto ricorda con riferimento al contesto egiziano, e cioè il configurarsi della diaconia in «una corporazione con piena capacità giuridica, a cui le autorità civili affidano addirittura una parte del grano per la distribuzione pubblica» (n. 23). L'assunzione di forme giuridiche civili, pertanto, oltre a offrire la possibilità alla dimensione giuridica della Chiesa di esprimersi in modalità evolute e organizzate conservando nel contempo la propria singolarità e originalità, consente alle realtà ecclesiali – come in questo caso le diaconie – di assumere una soggettività giuridica extraecclesiale, con la possibilità di dialogo e di collaborazione con altri interlocutori, in questo caso le autorità civili.

Sta qui il senso profondo del «riconoscimento civile» degli enti ecclesiali cui anche i più recenti accordi tra Santa Sede e Stati danno giusto rilievo. Non si tratta, da parte della Chiesa, di rivendicare un privilegio, ma di offrire la concreta possibilità alle realtà che compongono la sua struttura giuridica e permettono il suo esistere e il suo agire, di operare anche in ambito extraecclesiale, mantenendo intatta la loro specificità. Un'operatività che non è strumentale ai soli fini immediatamente interni alla Chiesa, ma che rende possibile – come è avvenuto per le antiche diaconie – la corretta collaborazione tra istanze ecclesiali e istanze civili per il bene delle persone e della comunità (il bene comune), così come viene affermato dal Concilio Vaticano II:

«La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. L'uomo infatti non è limitato al solo orizzonte temporale, ma, vivendo nella storia umana, conserva integralmente la sua vocazione eterna» (*Gaudium et spes* 76)<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> A meno di svuotare totalmente di significato il fatto che si utilizzano uguali o simili terminologie giuridiche per esprimere sia l'esperienza civile sia quella ecclesiale. Da qui in poi – in un certo senso – tutte le teorie sono legittime: sia quelle che insistono sul carattere di analogicità per qualificare il rapporto tra diritto civile e diritto canonico, sia quelle che tendono a una concezione più univoca, sia quelle che ritrovano una base comune tra i due mondi giuridici in una concettualizzazione comune prefilosofica e preteologica.

<sup>7</sup> Le affermazioni conciliari stanno alla base dei recenti accordi tra Chiesa e Stati. Basti qui ricordare l'art. 1 dell'Accordo di revisione del concordato lateranense del 1984 che afferma:

La *Deus Caritas est* riprende ampiamente questo insegnamento conciliare non tanto sotto il profilo del riconoscimento civile degli enti della Chiesa, quanto – come si è visto – dal punto di vista del rapporto tra giustizia, declinata come esigenza di costruire il giusto ordine della società, impegno che è «compito centrale della politica» (n. 28 a), e servizio della carità, che è proprio della Chiesa. L'enciclica è preoccupata di precisare bene la distinzione di compiti e di ruoli, senza ovviamente escludere, anzi incoraggiando, anche nel contesto attuale – e non solo nell'Egitto dei primi secoli – tutte le possibili collaborazioni.

## Conclusione

L'intento di queste pagine non era quello di presentare nella sua interezza la prima enciclica di papa Benedetto XVI e neppure di approfondirne i contenuti, almeno quelli della seconda parte. Si è inteso invece semplicemente offrire alcuni spunti di riflessione partendo da qualche accenno di natura giuridica presente nella *Deus Caritas est*.

Se valgono le considerazioni presentate, si può però concludere con un certo fondamento che l'enciclica non contiene solo qualche allusione marginale al diritto canonico, ma ha in sé due esigenze molto impegnative per il diritto della Chiesa. La prima è quella di delineare giuridicamente in forme convincenti e attuali il servizio della carità, superando così, tra l'altro, una lacuna del Codice. La seconda, forse meno esplicita ma – a nostro parere – altrettanto reale e impegnativa, consiste nell'invito a riprendere, a livello di riflessione fondamentale sul diritto della Chiesa, il principio dell'amore che si declina come servizio della carità, qualificandolo per quello che è, cioè come uno degli elementi essenziali della natura e della struttura della Chiesa accanto alla celebrazione dei sacramenti e all'annuncio della Parola.

Se così è, essendo in questione l'essenza stessa della Chiesa e la sua necessaria traduzione strutturale, si deve concludere che la prima enciclica del sommo pontefice merita un'attenta e approfondita considerazione da parte dei canonisti, molto di più di quanto si potrebbe pensare a un primo approccio. Questa è per lo meno la nostra convinzione e costituisce il nostro auspicio.

S. ECC. MONS. CARLO R.M. REDAELLI,  
vicario generale e vescovo ausiliare di Milano

«La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese».